

Relazione al decreto legislativo recante modifiche al codice civile, in attuazione della legge delega 30 ottobre 2017, n.155 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

Articoli 1-3

In attuazione di una precisa direttiva della legge delega (art. 1, lett. b), si è resa necessaria l'introduzione di una norma che prescriva all'imprenditore l'obbligo di istituire assetti organizzativi idonei alla tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi, così da poter adottare per tempo le opportune misure, nonché l'obbligo di attivarsi immediatamente, al bisogno, utilizzando uno degli strumenti forniti dall'ordinamento per tentare di superare la difficoltà.

Poiché tali obblighi sono stati previsti dalla legge delega per ogni tipo di impresa, individuale o collettiva, si è scelto di inserirli nel testo dell'art. 2086 (modificando opportunamente il titolo dell'articolo), con conseguenti richiami nel testo degli artt. 2257 (quanto alle società di persone), 2380-bis (quanto alle società per azioni) e 2475 (quanto alle società a responsabilità limitata). Di riflesso siffatta previsione risulterà applicabile anche nella disciplina delle cooperative.

La modifica del secondo comma dell'art. 2119 consegue alla nuova disciplina dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale.

Articolo 4

La norma, nella prima parte, in attuazione di una precisa scelta operata dalla legge delega (art. 14, lett. a), estende alla società a responsabilità limitata l'azione di responsabilità attribuita ai creditori sociali dall'art. 2394 c.c., riproducendone il contenuto.

Nella seconda parte, invece, la norma, in attuazione di un più generico criterio direttivo contenuto nella legge delega (art. 14, lett. e), ha dettato il criterio di determinazione del danno nelle azioni di responsabilità, per lo più esercitate dal curatore, in caso di indebita prosecuzione dell'attività pur a fronte della perdita, spesso molto risalente nel tempo, del capitale sociale, con conseguente scioglimento della società. Al riguardo, la norma ha stabilito che, in linea di principio, il danno deve essere determinato secondo le regole che, in generale, disciplinano la quantificazione del danno, e cioè gli artt. 1223, 1225, 1226 e 1227, in quanto compatibili con la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, in relazione al pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dai singoli atti compiuti in violazione del dovere previsto dal primo comma dell'art. 2486. Tuttavia, ha aggiunto la norma, nel caso in cui manchino le scritture contabili ovvero le scritture contabili siano comunque inattendibili, con la conseguente obiettiva difficoltà di ricostruire le conseguenze di specifici atti, il danno risarcibile corrisponde alla differenza tra il netto patrimoniale al momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società e il netto patrimoniale al momento in cui è cessata la prosecuzione indebita dell'attività oppure è aperta la procedura di liquidazione, con salvezza, in ogni caso, di una prova contraria da parte di chi ne abbia l'interesse. Tale soluzione, che risponde all'esigenza espressa dalla legge delega di non rendere troppo ardua per l'attore la prova del danno subito dalla società, è giustificata dal fatto che in simili casi la difficoltà di prova deriva da comportamenti scorretti del convenuto, il quale ha omesso di tenere correttamente le scritture contabili dell'impresa, onde il connotato *lato sensu* punitivo dell'inversione dell'onere della prova, derivante dalla presunzione di cui s'è detto, non appare iniquo. Resta comunque ovviamente ferma la possibilità che il giudice, ricorrendone i presupposti, proceda alla liquidazione equitativa del danno.

Articolo 5

La modifica dell'art. 2477 c.c., in tema di obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nella società a responsabilità limitata, deriva da una precisa disposizione della legge delega (art. 14, lett. g), alquanto dettagliata sul punto ed alla quale si è perciò ritenuto di doversi puntualmente adeguare, al pari della disposizione che ha esteso alla società a responsabilità limitata

l'art. 2409 c.c., anche se la società è priva di organo di controllo.

Articolo 6

Anche tale norma costituisce attuazione di una precisa direttiva della legge delega (art. 14, lett. c).

Articolo 7

Le norme adattano le disposizioni del codice civile sulle società cooperative alla nuova disciplina in materia di liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 8

Le norme modificano gli artt. 2288, 2308 e 2497 c.c. sostituendo il fallimento con la procedura della liquidazione giudiziale, in coerenza con quanto previsto dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, in attuazione del criterio dettato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge delega.

Articolo 9

L'eliminazione dal testo dell'art. 2467 c.c. dell'obbligo dei soci di restituire i rimborsi di finanziamenti eseguiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento è conseguenza della trasposizione di tale norma in una sede più appropriata, ossia nel Codice della crisi e dell'insolvenza.

Articolo 10

La norma ha abrogato, in attuazione di una precisa disposizione della legge delega, l'art. 2394 *bis* c.c. nonché gli artt. 2221 e 2545 *terdecies* c.c., oramai superati dalla disciplina dettata dal codice della crisi e dell'insolvenza.